

D.lgs. n.28/2010 Art. 2 Controversie oggetto di mediazione.

1) Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del decreto medesimo.

2) Il decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.

L'art. 2 del d.lgs, n. 28/2010 evidenzia un palese cambiamento di prospettiva nell'uso della mediazione che non è più destinato alla gestione di specifici settori.

Qualsiasi soggetto può accedere alla mediazione, a prescindere dal fatto che si tratti di utente o consumatore.

D.lgs n. 28/2010 Art. 3 (disciplina applicabile e forma degli atti)

- 1) Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti.
- 2) Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'art. 9, nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico.
- 3) Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.
- 4) La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo.